


aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

Roma

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
ARAN	Prot. n. 38395 del 7 marzo 2019
	
A	

Al Comune di
Segretario Generale
Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane
it

Prot.n.1891 dell'8 marzo 2019

Risposta a nota prot.n. 38395 del 7 marzo 2019

Oggetto: posizioni organizzative

Nel merito dei quesiti formulati, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

problematica 1

le eventuali somme, comunque, non utilizzate nel corso dell'anno per erogare la retribuzione di posizione e di risultato, poiché le stesse sono spese a carico del bilancio dell'ente, come regola generale, non possono rientrare più nel fondo dell'art.67 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, rappresentando solo economie di bilancio (salvo che non sussistano le condizioni per l'applicazione delle indicazioni contenute nell'orientamento applicativo CFL 38, consultabile sul sito istituzionale: www.aranagenzia.it, Comparto Funzioni Locali, Orientamenti applicativi contratti ex comparto confluito in "Funzioni locali", Regioni ed autonomie locali; Nuova disciplina delle posizioni organizzative). Relativamente alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, tuttavia, si ritiene che la contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett.v), del CCNL del 21.5.2018, possa anche determinare le modalità per la destinazione, nello stesso anno, all'incremento dei valori in atto della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative dell'ente di quelle che, per la vacanza dei relativi posti di qualifica dirigenziale, siano rimaste comunque inutilizzate nell'anno di riferimento della valutazione;

problematica 2

secondo principi di corretta gestione, si ritiene sia opportuno che, in sede di destinazione delle complessive risorse delle risorse di cui all'art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 al finanziamento della retribuzione di posizione siano considerate tutte le posizioni

ARAN

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

organizzative previste dall'ordinamento dell'ente, a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino, attualmente, coperte o meno. Se si adotta tale soluzione gestionale, le risorse destinate a remunerare gli incarichi ad interim eventualmente affidati a lavoratori già titolari di posizione organizzativa (come ulteriore ed aggiuntivo importo della retribuzione di risultato agli stessi riconosciuta, secondo la disciplina dell'art.15, comma 6, del CCNL del 21.5.2018) vanno prelevate dalla parte di risorse non utilizzate di quelle che erano state destinate, ad inizio periodo, al finanziamento della retribuzione di posizione;

problematica 3

l'art.14, comma 4, del CCNL del 21.5.2018 non detta alcuna regola ma demanda, in modo completo, all'autonomia negoziale delle parti decentrate ogni decisione in materia, sulla base di una propria autonoma valutazione;

problematica 4

ugualmente l'art.14, comma 4, non detta alcuna regola ma demanda, in modo completo, all'autonomia negoziale delle parti decentrate ogni decisione in materia, sulla base di una propria autonoma valutazione;

problematica 5

la disciplina negoziale non fornisce alcuna nozione specifica delle condizioni legittimanti il conferimento ad interim di un incarico di posizione organizzativa. Pertanto, in materia occorre fare riferimento alle prassi consolidate in materia presso gli enti.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dr. Rosario Soloperto

